



REGIONE
LAZIO



Ente Parco Regionale
RIVIERA di ULISSE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO ALL'ALIENAZIONE DEI CINGHIALI VIVI CATTURATI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SUBURBANO DI GIANOLA E DEL MONTE DI SCAURI

PREMESSA

L'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse ha approvato, con Determinazione n. 45 del 17/05/2016, il "Piano di intervento per l'eradicazione della specie *Sus scrofa* (cinghiale) dal Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri".

Il suddetto Piano di intervento è stato autorizzato dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali con Determinazione n. G12261 del 24/10/2016 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 88 Supplemento n. 1 del 03/11/2016); la stessa autorizzazione è stata rilasciata a seguito dell'ottenimento del parere favorevole del competente ufficio dell'Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e Governance del Sistema e delle Aree Naturali Protette in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

In esecuzione della Determinazione n. 34 del 26/03/2020 e nell'ambito del Piano di eradicazione dei cinghiali, l'Ente Parco intende selezionare un soggetto a cui conferire i cinghiali vivi, catturati in un arco temporale compreso tra la data di sottoscrizione del contratto e fino all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del piano ma, in ogni caso, non oltre i tre anni.

Il piano prevede la cattura di tutti gli esemplari presenti all'interno dell'Area Protetta che risultano in numero variabile e non esattamente determinabile. Le catture saranno effettuate all'interno del territorio del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.

Le attività di cattura e di immissione in cassa per la preparazione al trasporto dei capi catturati verranno coordinate ed effettuate dal personale Guardiaparco dell'Ente Parco.

In relazione a quanto previsto nella DGR 676/2015 e nel Piano elaborato dall'Ente Parco i capi catturati dovranno essere tassativamente traslocati ad un allevamento o azienda di trasformazione a scopo esclusivamente alimentare. I capi non potranno in nessun caso essere reintrodotti in natura, né ceduti ad altre aziende.

Gli animali ritirati dovranno essere registrati dalla ditta aggiudicataria in appositi libri di carico e scarico, permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essere in alcun caso destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nella citata DGR 676/2015. Gli esemplari saranno identificati tramite apposizione di marcatura auricolare inamovibile, fornita dall'Ente Parco, a cura della ditta aggiudicataria prima dell'immissione nel mezzo di trasporto.

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione e trasporto di esemplari vivi di cinghiale (*Sus scrofa*) catturati all'interno del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.

Per brevità le parti verranno di seguito così indicate: l'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse (Ente Parco); la Ditta aggiudicataria dell'incarico (Ditta).

PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto prevede:

- ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'interno del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri;
- apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo acquisito;
- trasporto dei capi catturati mediante automezzo autorizzato, dal luogo di cattura a quello di destinazione indicato dalla ditta (è necessaria la disponibilità di un veicolo in grado di percorrere anche strade sconnesse);
- acquisizione degli esemplari vivi di cinghiale ritirati.

Si fa presente che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente Parco dipenderà dall'andamento delle catture e non è predeterminabile in alcun modo. La Ditta non potrà vantare alcun diritto né pretesa economica rispetto a problematiche ingenerate dal numero di capi catturati sia per singola giornata di cattura sia complessivamente.

Art. 2 Ritiro dei cinghiali catturati

Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato seguendo il calendario delle catture che verrà definito dall'Ente Parco. Il calendario prevederà, di norma, una frequenza di non meno di due giornate di cattura mensili, ma potranno comunque essere presi accordi diversi tra le parti in relazione a specifiche e temporanee necessità.

Tali eventuali variazioni al calendario delle catture non potranno in alcun modo determinare richiesta di variazione delle condizioni economiche da parte della Ditta.

La Ditta è tenuta al ritiro di tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno indipendentemente dalla classe di età, dal sesso, dalle condizioni di nutrizione degli esemplari e dal peso salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1).

All'esito delle attività di cattura, alle prime luci del giorno, previa verifica dell'effettiva presenza dei cinghiali nei chiusini, il personale dell'Ente Parco provvederà a dare conferma, per le vie brevi, al referente indicato della Ditta della presenza degli animali catturati in modo da consentire il tempestivo arrivo sul posto dell'automezzo per il trasporto.

Gli esemplari catturati dovranno essere prelevati dalla Ditta direttamente presso il luogo di cattura.

Al fine di garantire il minore disagio possibile agli animali catturati, la Ditta dovrà garantire la presenza sul luogo di cattura dell'automezzo autorizzato al trasporto e del relativo conducente entro e non oltre il "Tempo di Attesa" indicato in fase di partecipazione alla manifestazione di interesse, lo stesso non potrà comunque mai essere superiore a 120 minuti dalla comunicazione dell'avvenuta cattura di cinghiali.

Il mancato rispetto del tempo di attesa garantito comporterà (a titolo di penale) un incremento del prezzo di acquisto per Kg di peso da vivo degli esemplari catturati in quella specifica giornata di cattura pari al 20% ogni trenta minuti di ritardo.

Art. 3 Trasporto dei capi

La Ditta provvederà al trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione.

Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali catturati ed all'uso autorizzato dalla A.S.L. competente e dovrà essere effettuato in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1).

Il conducente dovrà, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'idoneità al trasporto degli animali verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della A.S.L. competente per territorio, convocato dal personale Guardiaparco dell'Ente Parco, mediante la redazione dell'apposita dichiarazione di provenienza (Modello 4, ex DPR 317/1996).

Dal momento in cui gli animali verranno sistemati, a norma di legge, sul mezzo di trasporto della Ditta, passeranno nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima che, pertanto, ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità l'Ente Parco.

Art. 4 Oneri a carico della Ditta

Sono a carico esclusivo della Ditta:

- tutte le operazioni necessarie al carico sul mezzo di trasporto dei cinghiali catturati nonché il trasporto stesso degli animali;
- tutte le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
- il pagamento all'Ente Parco del corrispettivo economico riportato nell'offerta economica secondo le modalità indicate nel successivo art. 7;
- la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste che assicuri la reperibilità.

Art. 5 Oneri a carico dell'Ente Parco

Sono a carico esclusivo dell'Ente Parco:

- la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture;
- la definizione di un calendario delle catture mensile e la comunicazione tempestiva alla Ditta dello stesso;
- il supporto al personale della ditta nelle fasi di immissione nelle casse singole dei capi catturati per il trasferimento sul mezzo di trasporto;
- la rilevazione del peso dei capi catturati;
- la richiesta di intervento del servizio veterinario della A.S.L. per il rilascio del Modello 4 (ex DPR 317/1996).

PARTE II - OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 6 Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione fino all'avvenuta eradicazione della specie *Sus scrofa* dall'Area Protetta e comunque non oltre i 3 (tre) anni.

Art. 7 modalità di pagamento del corrispettivo

La Ditta dovrà corrispondere all'Ente Parco l'importo che la stessa indicherà nell'offerta

economica moltiplicato per il peso vivo dei cinghiali ritirati, oltre i.v.a.

Il peso di ogni singolo capo verrà determinato tramite pesa durante le operazioni di carico sul mezzo di trasporto successive alla cattura ovvero complessivamente tramite doppia pesata del mezzo di trasporto (a vuoto e carico) e riportato in apposito verbale redatto sul posto.

L'importo dovuto dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario che verrà successivamente comunicato dall'Ente Parco entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.

Art. 8 Responsabilità e garanzie richieste

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Ditta durante l'esecuzione delle attività relative al presente capitolato.

La Ditta si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, venga avanzata da soggetti terzi nei confronti dell'Ente Parco stesso in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

La Ditta si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente Parco, documentazione relativa alla destinazione di ogni singolo capo acquistato, in modo da garantirne in ogni momento la rintracciabilità.

Art. 9 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile alla Ditta, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato o non conformi alle normative vigenti, l'Ente Parco si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività di cattura.

Il mancato accredito entro i termini previsti dal presente capitolato dei corrispettivi dovuti dalla Ditta è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Il superamento del "Tempo di Attesa", indicato in fase di partecipazione alla manifestazione di interesse, per un numero di volte pari a tre è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 10 Definizione delle controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Cassino (FR).

Firma per accettazione

N.B. Il presente documento deve essere firmato in calce e siglato su ogni pagina.